

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI
“RECEPIMENTO DEL D.LGS. 27.01.2010, N. 27, RELATIVO
ALL’ESERCIZIO DI ALCUNI DIRITTI DEGLI AZIONISTI E DEL D.LGS.
27.01.2010, N. 39, IN MATERIA DI REVISIONE LEGALE DEI CONTI:
MODIFICA DEGLI ARTT. 8, 9 E 20 DELLO STATUTO SOCIALE”**

Assemblea Straordinaria dei Soci

Ferrara Fiere e Congressi S.r.l., via della Fiera 11, Ferrara

**30 aprile 2011, ore 9,30 – prima convocazione
9 maggio 2011, ore 15,30 – seconda convocazione**

Signori Azionisti,

il 27 gennaio 2010 sono stati emanati il D.Lgs. n. 27, recante “Attuazione della direttiva 2007/36/CE, relativa all’esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate” (di seguito, il “**D.Lgs. 27/2010**”) e il D.Lgs. n. 39, recante “Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE” (di seguito, il “**D.Lgs. 39/2010**”).

In conformità a quanto previsto dall’art. 116, comma 2-ter del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”), talune previsioni in tema di diritti dei titolari di partecipazioni in società quotate nei mercati regolamentati, novellate dal menzionato D.Lgs. 27/2010, risultano espressamente applicabili anche agli emittenti aventi azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, quale, appunto, la Cassa.

Trattasi, in particolare, delle norme in tema di convocazione dell’assemblea (art. 125-bis del TUF), informativa preassembleare (artt. 125-ter e quater del TUF), adempimenti per le convocazioni successive alla prima (art. 126 del TUF), integrazione dell’ordine del giorno su richiesta della minoranza (art. 126-bis) e esercizio del diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica (art. 127 del TUF), che trovano applicazione alle assemblee il cui avviso di convocazione sia pubblicato successivamente al 31 ottobre 2010.

Si pone, altresì, l’esigenza di apportare alcune circoscritte modifiche alle disposizioni statutarie in tema di controllo contabile, volte a recepire le principali novità recate dal D.Lgs. 39/2010 alla disciplina della revisione contabile (oggi revisione legale) dei c.d. “enti di interesse pubblico”, tra i quali le banche.

In particolare, rilevano, a tal fine, le disposizioni del D.Lgs. 39/2010 in materia di conferimento, revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione del contratto (art. 13) e durata dell'incarico e requisiti di indipendenza (art. 17).

In ragione di quanto precede si rende dunque necessario procedere all'adeguamento delle disposizioni statutarie divenute incompatibili con il vigente quadro normativo.

Vengono pertanto proposte modifiche statutarie in relazione agli articoli 8, 9 e 20 del vigente statuto sociale.

Le modifiche all'art. 8 sono finalizzate a recepire le disposizioni in tema di convocazione dell'assemblea e avviso di convocazione di cui agli artt. 2367, comma 1, Cod. Civ., 125-bis, commi 1, 3 e 4 del TUF e 84, comma 2, del Regolamento Emittenti emanato dalla Consob.

In particolare, al fine di contenere al minimo gli impatti sul vigente testo statutario, si è ritenuto di introdurre, nel comma 1, un generale rinvio ai termini di legge, utile a tenere conto anche dei diversi termini di convocazione previsti in relazione a specifiche assemblee, quali quelle ex artt. 2446, 2447 e 2487 del Cod. Civ..

L'ampiezza della formulazione consente, inoltre, di recepire il disposto degli artt. 2367, comma 1, Cod. Civ. ("*Convocazione su richiesta dei soci*"), 2369, comma 1, Cod. Civ. ("*Seconda convocazione e convocazioni successive*") e 126-bis del TUF ("*Integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea*").

La modifica al comma 2 allinea le modalità di convocazione delle assemblee successive alla prima al disposto dell'art. 126 del TUF.

Quanto alle modifiche proposte in relazione all'art. 9 dello statuto, le stesse perseguono l'obiettivo di adeguare le disposizioni in tema di diritto di intervento e rappresentanza in assemblea alle previsioni contenute negli artt. 83-sexies del TUF ("*Diritto di intervento in assemblea ed esercizio del voto*") e 2372 Cod. Civ. ("*Rappresentanza nell'assemblea*"), confermando il termine di preventiva registrazione in conto delle azioni già previsto dal vigente statuto.

Da ultimo, le proposte di modifica all'art. 20, oltre a recepire la nuova terminologia utilizzata dal legislatore (revisione legale), tengono conto delle previsioni in tema di conferimento e durata dell'incarico di cui agli artt. 13, comma 1, e 17, comma 1, del D.Lgs. 39/2010.

Si riportano, di seguito, le modifiche statutarie proposte:

Testo vigente	Testo proposto
Articolo 8	Articolo 8
L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini, nei casi e con le modalità previsti dalla legge , mediante avviso da pubblicarsi sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana almeno 30 giorni prima di quello fissato per l'adunanza .
L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in	pubblicato sul sito Internet

Testo vigente	Testo proposto
<p>Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dal presente statuto; tale avviso potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione.</p>	<p>della Società, nonché con le altre formalità previste dalla disciplina tempo per tempo vigente.</p> <p>L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dalla legge. presente statuto; tale L'avviso di convocazione potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione; in assenza di tale indicazione, l'assemblea di seconda convocazione può essere convocata entro i termini e con le modalità previste dalla legge.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Il diritto di intervento del socio all'assemblea è regolato dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di intervenire in assemblea i titolari di azioni ordinarie la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata dal deposito di idonea certificazione rilasciata ai sensi della normativa vigente dall'intermediario incaricato e inviata alla Società almeno 2 (due) giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'azionista può farsi rappresentare da altro azionista, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Per quanto non statutariamente previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>Il diritto di intervento e la rappresentanza del socio in all'assemblea sono è-regolati dalla legge.</p> <p>Hanno diritto di intervenire in assemblea i soggetti titolari di azioni ordinarie la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata, dal deposito di idonea certificazione, rilasciata ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato e inviata alla Società almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.</p> <p>L'azionista Coloro ai quali spetta il diritto di voto può possono farsi rappresentare da altro soggetto azionista, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta.</p> <p>Ogni azione dà diritto ad un voto.</p> <p>Per quanto non statutariamente previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.</p>
CONTROLLO CONTABILE	CONTROLLO CONTABILE REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Articolo 20	Articolo 20

Testo vigente	Testo proposto
<p>Il controllo contabile della Società è esercitato da una società di revisione iscritta al registro dei revisori contabili.</p> <p>L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito il Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo.</p> <p>L'incarico ha durata di tre esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p> <p>Il contenuto delle attività di controllo contabile, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.</p>	<p>La revisione legale dei conti Il controllo contabile della Società è esercitata o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito al registro. dei revisori contabili.</p> <p>L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, sentito su proposta motivata del il Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e individua gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.</p> <p>L'incarico ha durata di tre nove esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.</p> <p>Il contenuto delle attività di revisione legale controllo contabile, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.</p>

La menzionata proposta di modificazione statutaria è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa nella seduta del 15 marzo 2011 ed è stata sottoposta all'autorizzazione della Banca d'Italia, ai fini del rilascio del provvedimento di accertamento previsto dall'art. 56 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 e dalla relativa normativa di attuazione.

** * **

Signori Azionisti,

in relazione a quanto sopra illustrato, il Consiglio di Amministrazione, per quanto concerne l'argomento di cui al punto 1 all'ordine del giorno dell'Assemblea Straordinaria, Vi propone di assumere la seguente deliberazione:

“L'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Ferrara S.p.A., esaminata la relazione del Consiglio di Amministrazione e le proposte ivi formulate,

delibera

1. *di modificare gli articoli 8, 9 e 20 dello Statuto Sociale nei termini di seguito indicati:*

Articolo 8

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di Amministrazione, nei termini, nei casi e con le modalità previsti dalla legge, mediante avviso pubblicato sul sito Internet della Società, nonché con le altre formalità previste dalla disciplina

tempo per tempo vigente.

L'avviso deve indicare il luogo, anche diverso da quello ove ha sede la Società purché in Italia, il giorno, l'ora della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare, nonché tutto quanto ulteriormente previsto dalla legge. L'avviso di convocazione potrà indicare il giorno, l'ora ed il luogo per la eventuale adunanza di seconda convocazione.; in assenza di tale indicazione, l'assemblea di seconda convocazione può essere convocata entro i termini e con le modalità previste dalla legge.

Articolo 9

Il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea sono regolati dalla legge.

Hanno diritto di intervenire in assemblea i soggetti la cui legittimazione all'esercizio del diritto sia comprovata, ai sensi della normativa vigente, dalla comunicazione effettuata alla Società dall'intermediario incaricato almeno 2 (due) giorni non festivi prima di quello fissato per la prima convocazione dell'Assemblea, o con le diverse modalità stabilite nell'avviso di convocazione.

Coloro ai quali spetta il diritto di voto possono farsi rappresentare da altro soggetto, avente diritto al voto, purché non Amministratore, Sindaco o dipendente della Società anche mediante semplice delega scritta.

Ogni azione dà diritto ad un voto.

Per quanto non statutariamente previsto valgono le disposizioni dell'art. 2372 del Codice Civile.

Articolo 20

La revisione legale dei conti della Società è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro.

L'incarico è conferito dall'assemblea ordinaria dei soci, su proposta motivata del Collegio Sindacale. La medesima assemblea ne determina il corrispettivo per l'intera durata dell'incarico e individua gli eventuali criteri per l'adeguamento di tale corrispettivo durante l'incarico.

L'incarico ha durata di nove esercizi e scade alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio dell'incarico.

Il contenuto delle attività di revisione legale, le funzioni, le cause di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza sono regolate dalla legge.

2. *di modificare il titolo del capo relativo all'art. 20 dello Statuto Sociale in "Revisione legale dei conti";*
3. *di conferire al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente ogni e più ampio potere per espletare le formalità richieste dalla legge ed apportare ai deliberati assembleari le eventuali modifiche richieste in sede di iscrizione presso il competente Registro delle Imprese e/o da ogni competente Autorità e, in genere, per compiere tutto quanto occorra per la completa esecuzione delle*

deliberazioni stesse, con ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario e opportuno, nessuno escluso ed eccettuato.

Ferrara, 28 marzo 2011

Il Consiglio di Amministrazione